

# CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

## TRA

.....società con socio unico e sede legale in .....i.v., numero di iscrizione al Registro Imprese di , Codice fiscale e Partita Iva n. , in persona dei suoi procuratori D , muniti dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto (di seguito, “**Sponsor**”)

e

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO , con sede legale in FIRENZE, Piazza Santa Maria Nuova, 1, Codice Fiscale n.06593810481 - Partita IVA n. 06593810481 in persona del Legale Rappresentante Ing. Valerio Mari ,(di seguito, “AUSLTC ” )

Ai fini del presente atto, congiuntamente definite “Parti” e disgiuntamente anche “Parte”

## Premesso che

- a) AUSLTC è attiva nel settore della cura della salute ed in particolare, mediante l’affermazione piena della multidisciplinarietà e della collaborazione interprofessionale, vuole favorire l’integrazione fra professioni e discipline,
- b) AUSLTC ha inoltre un’ampia propensione alla razionalizzazione e al miglioramento dei processi clinici ed assistenziali nell’ottica della collaborazione fra ospedale e territorio da incrementare usufruendo dell’avanzamento tecnologico ;
- c) AUSLTC, nell’ambito della propria attività ha elaborato e intende realizzare un progetto avente ad oggetto la “Gestione multidisciplinare con tele monitoraggio per l’ottimizzazione terapeutica del paziente affetto da HF e CKD (**CONNECT – HF/CKD**”, così come meglio descritto *sub Allegato”A”* (qui di seguito il “Progetto”);
- d) Lo Sponsor, in data ....., ha espresso il proprio interesse a partecipare al Progetto rispondendo all’avviso pubblico di ricerca sponsor presente sul sito web di Azienda USL Toscana Centro [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) (Delibera n. del 2026 ), così come meglio descritto sub Allegato”B”;
- e) AUSLTC, in data , ha comunicato allo Sponsor di aver accettato la propria candidatura , così come meglio descritto sub Allegato”C” ;
- f) ciascuna delle Parti si è resa disponibile a collaborare congiuntamente per la realizzazione del Progetto nei termini qui di seguito prospettati ed entrambi riconoscono e convengono che la sponsorizzazione del Progetto dovrà avvenire nel rispetto della normativa e deontologia applicabili (Normativa), che l’attività in oggetto ha un interesse pubblico e non è in alcun modo funzionale alla promozione di prodotti commercializzati dallo Sponsor, né tanto meno lo Sponsor ha alcun interesse nell’influenzare e/o indurre favorevolmente AUSLTC, riguardo alle specialità medicinali da essa commercializzate;
- g) le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni del reciproco rapporto di partnership finalizzato alla realizzazione del Progetto.

## **articolo 1 – Premesse ed allegati**

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di sponsorizzazione ed avranno valore ricognitivo in caso di contestazione (di seguito, per brevità, il “Contratto”).

## **articolo 2 – Oggetto del contratto**

2.1 Nell’ambito della sponsorizzazione, lo Sponsor collaborerà con AUSLTC alla realizzazione del Progetto, mettendo a disposizione un contributo in denaro per la realizzazione del Progetto ai sensi del successivo articolo 6 del presente contratto.

2.2. A fronte del corrispettivo, lo Sponsor avrà diritto ad avere la massima visibilità come Sponsor del Progetto e AUSLTC utilizzerà, secondo correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, il marchio e il logo dello Sponsor nelle forme, colori e misure che essa indicherà, inserendo la dicitura “realizzato col contributo non condizionante di .....”, all’interno di tutte le pubblicazioni che AUSLTC realizzerà nell’ambito del Progetto, inclusa la divulgazione attraverso i canali informativi ufficiali, il sito web istituzionale ed i canali social, nonché nelle comunicazioni, materiali e presentazioni effettuate durante gli incontri dei gruppi di lavoro identificati da AUSLTC secondo quanto previsto dall’articolo 9.4 del presente contratto.

Ai fini del presente contratto:

- a) Il corrispettivo sarà elargito ai soli fini della realizzazione del Progetto;
  - b) nel caso in cui il corrispettivo elargito si riveli insufficiente per il completamento del Progetto, lo Sponsor non sarà tenuta ad effettuare alcun ulteriore finanziamento.
- 2.3. Lo Sponsor e AUSLTC concordano che il corrispettivo non verrà elargito con lo scopo di promuovere alcun prodotto dello Sponsor stesso.
- 2.4. Le parti concordano che il corrispettivo:
- a) costituirà una forma di sostegno finanziario in conformita’ alle leggi e ai regolamenti applicabili;
  - b) non sarà subordinato all’acquisto, fornitura o raccomandazione da parte di AUSLTC di alcuno dei prodotti dello Sponsor
  - c) non è inteso ad indurre AUSLTC o le entità ad essa collegate ad acquistare, fornire o raccomandare i prodotti dello Sponsor.;
  - d) non è inteso a promuovere i prodotti dello Sponsor presso i professionisti del mondo sanitario, AUSLTC, i pazienti o in generale il pubblico;
  - e) non è destinato all’utilizzo o vantaggio personale.
- 2.5. Lo Sponsor segue ed applica il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nel proprio codice etico (“Standard di Condotta Professionale ed Etica”) e nel Codice Deontologico di .....e non avalla in alcun modo comportamenti od azioni che siano contrari a tali principi. Qualsiasi condotta contraria a quei principi costituirà causa di immediata risoluzione del contratto da parte di AUSLTC
- 2.6. Lo Sponsor e AUSLTC dichiarano di aver eseguito le rispettive procedure interne per l’approvazione del Progetto.

### **articolo 3 - Obblighi di Azienda USL Toscana Centro**

3.1 Sarà cura di AUSLTC realizzare il Progetto nel rispetto della normativa, con la massima correttezza, trasparenza, diligenza e professionalità, impegnando tutte le risorse necessarie ed utili per la corretta realizzazione dello stesso. A tal riguardo, AUSLTC dichiara di disporre di un'efficiente organizzazione e di efficienti mezzi, tali da consentire un altrettanto efficiente svolgimento del Progetto; garantisce altresì di essere dotata di tutte le autorizzazioni, i permessi, le licenze ed i nulla osta necessari per il regolare svolgimento del Progetto e che lo stesso sarà condotto da personale idoneo e qualificato.

In nessun caso verranno forniti allo Sponsor dati personali ma solo ed esclusivamente informazioni e dati anonimi, di carattere statistico e/o in forma aggregata ed in ogni caso in conformità con la Normativa.

3.2. AUSLTC è responsabile del contenuto organizzativo, della qualità scientifica e economico/finanziaria e dell'integrità etica di tutte le attività relative al Progetto, e risponde dell'attendibilità, serietà ed eticità delle informazioni divulgate in esecuzione dello stesso, che è tenuta a verificare utilizzando un proprio Responsabile Scientifico.

AUSLTC è la sola ed unica responsabile dei rapporti con il Responsabile Scientifico e di tutti i soggetti eventualmente (consulenti) coinvolti nell'esecuzione del presente contratto che avverrà nel rispetto della normativa applicabile mantenendo lo Sponsor del tutto estranea ai suddetti rapporti.

3.3. AUSLTC si impegna, previo accordo con lo Sponsor sui tempi e modalità, ad aggiornare lo Sponsor rispetto all'andamento e all'esecuzione del Progetto anche attraverso l'invio di documentazione e materiali utili al fine di monitorare la conduzione e lo sviluppo del Progetto da parte di AUSLTC .

3.4 AUSLTC utilizzerà il corrispettivo per lo svolgimento del Progetto e solleva lo Sponsor da ogni responsabilità per danni, spese, costi (incluse le spese legali), richieste di risarcimento o perdite derivanti dall'utilizzo del corrispettivo.

3.5 AUSLTC assicurerà il rispetto delle disposizioni del presente Accordo da parte di ogni terzo coinvolto nella realizzazione o facilitazione delle attività di assistenza nell'ambito del Progetto, e AUSLTC terrà espressamente manlevata ed indenne lo Sponsor da ogni responsabilità per danni, spese, costi (incluse le spese legali), richieste di risarcimento o perdite derivanti dall'inadempimento del presente articolo.

3.6 Si precisa che nessuno dei contenuti che saranno inclusi nei documenti da redigersi e/o pubblicarsi ai fini dell'esecuzione del Progetto avranno finalità pubblicitarie di medicinali e/o vaccini commercializzati dallo Sponsor intendendosi per "Pubblicità commerciale" quanto definito ai sensi del D. Lgs. 219/2006 (CODICE DEL FARMACO) e s.m.i in particolare al Titolo VII (art. 113-128) Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE. e delle linee Guida del Ministero della Salute del 6 febbraio e 25 luglio 2017 e del 27 maggio 2018 e per le aziende aderenti anche dal Codice Deontologico di FARMINDUSTRIA , ultimo aggiornamento del 2022.

3.8 La pubblicità sanitaria è disciplinata, per i dispositivi medici, dall'art. 7 del Regolamento (UE) 2017/745 e dall'art. 26 del Decreto legislativo 137/2022 e, per i dispositivi medico-diagnostici in vitro dall'art. 7 del Regolamento (UE) 2017/746 e dall'art. 22 del Decreto legislativo 138/2022.

## **articolo 4 - Conformità alla normativa**

4.1 Lo Sponsor espressamente richiede, e AUSLTC garantisce, che la realizzazione del Progetto avverrà nel pieno rispetto della vigente normativa, in particolare per quanto attiene le proprie relazioni con amministrazioni pubbliche e pubblici ufficiali che, nel corso o per l'esecuzione dell'incarico, dovessero essere coinvolti, impegnandosi a tenere nei confronti degli stessi comportamenti corretti e trasparenti, scevri da finalità corruttive o diverse da quelle perseguite dallo Sponsor. come qui enunciate. A tal riguardo, lo Sponsor e AUSLTC dichiarano di aver seguito le rispettive procedure interne per l'approvazione del Progetto.

4.2 A tal fine AUSLTC dichiara di conoscere e di applicare, a titolo meramente descrittivo e non esaustivo e ove pertinenti, i seguenti documenti anche nei confronti dei terzi e/o degli Operatori Sanitari di cui si dovesse avvalere per la realizzazione dell'incarico:

- D.Lgs. 165/01 e s.m.i Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Disposizioni per la prevenzione della corruzione contenute nella L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013
- Disposizioni contenute nei D.Lgs. 219/2006 e successive modifiche, integrazione ed attuazioni, con particolare riferimento al Titolo VIII –Pubblicità– ed in particolare all'art. 123, ove applicabile;
- Disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e nel D. Lgs. 196/2003 e s. m. e i. in relazione alle attività previste;
- Statuto aziendale di AUSLTC ;

## **articolo 5 - Responsabilità**

5.1 Ai fini della corretta pianificazione, esecuzione, gestione, coordinamento e controllo delle attività, dei pagamenti e degli impegni in genere scaturenti dal presente contratto, ciascuna delle parti nominerà un responsabile **a cui dovranno essere indirizzate anche tutte le eventuali comunicazioni.**

5.2 AUSLTC sarà unica ed esclusiva responsabile delle attività svolte in esecuzione del progetto, nei confronti dello Sponsor e dei terzi verso i quali assumerà obbligazioni e dei propri dipendenti.

5.3 Con la sottoscrizione del presente atto, AUSLTC assicurerà il rispetto delle disposizioni del presente contratto da parte di ogni terzo coinvolto nella realizzazione o facilitazione delle attività finanziate, e terrà espressamente manlevata ed indenne lo Sponsor da ogni responsabilità per danni, spese, costi (incluse le spese legali), richieste di risarcimento o perdite derivanti dall'inadempimento del presente articolo e/o imputabili a fatto o colpa propria o dei propri ausiliari,

## **articolo 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

6.1 Lo Sponsor si impegna a mettere a disposizione di AUSLTC per la realizzazione del Progetto, una sponsorizzazione in denaro per un totale complessivo di € 40.000,00 + IVA come di seguito riportato nell'Allegato D.

Resta inteso che lo Sponsor avrà diritto alla restituzione immediata del corrispettivo nel caso in cui l'attività per cui il corrispettivo è stato concesso, venga cancellata.

6.2 Premesso che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, mediante bonifico bancario, successivamente alla stipulazione del contratto, secondo le modalità qui stabilite, le parti convengono che il pagamento del suddetto importo sarà effettuato dallo Sponsor a fronte di fatture elettroniche, che dovranno recare il riferimento al Contratto ed essere emesse da AUSLTC con la seguente tempistica e con le seguenti modalità:

- a) AUSLTC provvederà ad emettere la prima fattura dell'importo pari a € ..... + IVA 22% (**pagamento a 60 giorni**), contestualmente alla stipula del contratto.
- b) AUSLTC provvederà ad emettere la seconda fattura dell'importo pari a € ..... + IVA 22% (**pagamento a 60 giorni**), contestualmente alla stesura del report scientifico intermedio da parte del responsabile di AUSLTC e alla visibilità del progetto e della sponsorizzazione di ....., stimata entro il 30 giugno 2026.
- c) AUSLTC provvederà ad emettere la terza fattura di importo pari a € .....+IVA 22% (**pagamento a 60 giorni**), contestualmente alla conclusione del progetto attestata dal report scientifico finale da parte del Responsabile di AUSLTC e alla pubblicazione del logo ..... sulle comunicazioni ufficiali conclusive, stimata entro il 31 dicembre 2026.
- d) Il pagamento delle fatture avverrà a 60 ( sessanta) giorni data di ricevimento delle fatture, a mezzo bonifico bancario sul seguente conto corrente di AUSLTC:

Codice Iban: IT04S0503402801000000009615  
Codice: 04  
CIN: S  
ABI: 05034  
CAB: 02801  
Conto Corrente: 000000009615  
Codice SWIFT: BAPPIT21N25

## **articolo 7 - Verifica corretto adempimento e controlli**

7.1 Lo Sponsor si riserva di effettuare - previo accordo in tal senso con AUSLTC che non potrà irragionevolmente negare - audit e verifiche a campione presso AUSLTC al fine di accertare il pieno rispetto della vigente normativa, del presente accordo nonché dell'idoneità di AUSLTC ad eseguire il progetto.

AUSLTC presterà quindi la massima collaborazione esibendo prontamente allo Sponsor quanto da quest'ultima richiesto, e ciò senza costi aggiuntivi.

## **articolo 8 - Termini e recesso anticipato**

8.1 Il progetto dovrà essere completato entro e non oltre il 31/12/2026 , termine prescritto per la sua conclusione.

8.2 Il presente contratto potrà essere risolto in ogni momento da ciascuna delle parti,

ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 c.c., previo avviso scritto all'altra parte, nel caso di:

a) inadempimento degli obblighi previsti per ciascuna delle Parti ai sensi del presente Contratto o inadempimento degli obblighi di pagamento dei corrispettivi o l'istituzione contro una delle Parti di qualsiasi procedura fallimentare o di scioglimento della società, liquidazione, amministrazione controllata o amministrazione straordinaria.

8.3.Ciascuna parte potrà terminare il presente Accordo dandone comunicazione scritta 30 giorni prima all'altra parte.

8.4 Nel caso in cui il presente Accordo venga terminato da AUSLTC, in conformita' all'art. 8.3

lo Sponsor avrà diritto all'immediata restituzione del corrispettivo.

8.5.In tutti gli altri casi di cessazione anticipata del presente Accordo, lo Sponsor pagherà i costi ragionevoli effettivamente sostenuti o che siano non evitabili alla data della cancellazione, fino al massimo del corrispettivo che sarebbe altrimenti stato dovuto. Senza pregiudizio di quanto previsto sub 8.4, in caso di cessazione da parte di AUSLTC quest'ultima rimborserà allo Sponsor

la quota parte di quanto da questa già corrisposto per la parte di Progetto non eseguita alla data della comunicazione.

## **Articolo 9 – Impegni di AUSLTC**

9.1 AUSLTC si impegna a mantenere la completa riservatezza sulle notizie, sulle informazioni e sui dati forniti dallo Sponsor o, comunque, appresi durante lo svolgimento del Contratto e che rivestono carattere riservato anche oltre la scadenza del Progetto e tale obbligo dovrà essere esteso a tutti i soggetti (siano essi dipendenti o terzi) della cui attività AUSLTC si avvale per l'esecuzione del Progetto.

9.2 AUSLTC a tal fine dichiara:

- di essere titolare di tutti i dati ed informazioni utilizzati non forniti dallo Sponsor, che autonomamente utilizzerà per l'esecuzione del Progetto
- che non saranno violati diritti di terzi,
- di impegnarsi sin d'ora a tenere lo Sponsor sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi pretesa di terzi in tal senso.

9.3 Le parti si danno reciprocamente atto che i risultati del Progetto sono di proprietà di AUSLTC, e nel caso in cui siano usati da AUSLTC per pubblicazioni, studi, progetti di ricerca, verrà garantita appropriata visibilità al contributo dello Sponsor per la realizzazione del Progetto, secondo le modalità definite nell'art. 2.2. e nel successivo art.9.4

Le Parti si danno, altresì, atto che lo Sponsor avrà facoltà di utilizzare i risultati del Progetto.

A tal fine è tenuta a comunicare alla SOC AFFARI GENERALI della AUSLTC le modalità di utilizzo dei dati con un preavviso di almeno quindici giorni.

Se l'AUSLTC trascorsi 15 giorni non interviene con una eventuale richiesta di chiarimenti al riguardo, Lo Sponsor potrà utilizzare i dati.

9.4 In tutte le pubblicazioni che AUSLTC realizzerà nell'ambito del Progetto, inclusa la divulgazione attraverso i canali informativi ufficiali, il sito web istituzionale ed i canali social, nonché nelle comunicazioni, materiali, presentazioni effettuate durante gli incontri dei gruppi di lavoro identificati da AUSLTC, dovrà essere data allo Sponsor la massima visibilità e AUSLTC utilizzerà, secondo correttezza e nel rispetto delle norme vigenti, il marchio e il logo dello Sponsor nelle forme, colori e misure che essa indicherà, inserendo la dicitura: "Progetto :“GESTIONE MULTIDISCIPLINARE CON TELEMONITORAGGIO PER L'OTTIMIZZAZIONE TERAPEUTICA DEL PAZIENTE AFFETTO DA HF E CKD (CONNECT – HF/CKD)” – “realizzato col contributo non condizionante di .....

In particolare, a fronte del contributo di cui all'art. 6 che precede, e ad integrazione rispetto a quanto previsto nell'art. 2.2. e 9.4, AUSLTC riconosce allo Sponsor la qualifica di “Sponsor” del Progetto di cui all'Allegato A e s'impegna a garantire alla stessa un'adeguata visibilità attraverso le seguenti modalità:

- l'apposizione del marchio e/o logo e/o denominazione di ..... (di seguito “Segno Distintivo”), nel formato, colore e dimensione indicati da quest'ultima sul sito web [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) nell'apposita sezione dedicata al Progetto ( Notizie) e nei canali social ;
- menzione di ..... quale Sponsor del Progetto nel corso dei workshops informativi o dei momenti educazionali organizzati nell'ambito del Progetto stesso;
- adozione di qualsiasi iniziativa necessaria o, comunque, idonea a dare evidenza al Segno Distintivo dello Sponsor in ogni occasione in cui se ne presenti l'opportunità, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto.

È espressamente convenuto tra le Parti che le iniziative adottate al fine di veicolare l'immagine dello Sponsor e le relative strategie di comunicazione dovranno essere previamente concordate e decise tra le Parti. È, altresì, espressamente convenuto tra le Parti che la presenza e l'apposizione del Segno Distintivo sui materiali di comunicazione e sul sito web di AUSLTC dovranno essere previamente verificate ed approvate dallo Sponsor cui è riservata la facoltà di valutarne la conformità con la propria politica ed immagine commerciale.

9.5 AUSLTC si impegna sin d'ora a dichiarare l'esistenza del presente rapporto, per iscritto ovvero verbalmente, a seconda dei casi, nelle eventuali pubblicazioni o presentazioni congressuali inerenti il Progetto o le tematiche correlate.

9.6 Al termine del presente contratto, per qualsiasi motivo intervenuto, ove fossero stati consegnati a AUSLTC materiali confidenziali dello Sponsor, sarà cura della stessa restituirli, senza trattenerne copia, nonché cessare immediatamente l'utilizzo di quanto oggetto della proprietà industriale ed intellettuale dello Sponsor lo stesso dicasi per materiale confidenziale fornito da AUSLTC.

9.7 Il diritto di utilizzazione del Segno Distintivo dello Sponsor viene concesso a AUSLTC per tutta la durata del presente contratto e nei limiti delle attività e dello scopo ivi previsti, con l'obbligo per AUSLTC di farne uso in modo corretto, sia dal punto di vista grafico, sia dal punto di vista comportamentale.

## **Articolo 10 - Prevenzione della corruzione, osservanza delle leggi ed obblighi di AUSLTC.**

10.1 AUSLTC in quanto ente pubblico, è sottoposta alla normativa Italiana, ed attua ogni sua iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, evitando di porre in essere comportamenti corruttivi, di cui dovrebbe rendere conto nelle debite sedi. AUSLTC dichiara dunque che, anche nell'esecuzione del presente contratto, agirà nel pieno rispetto della normativa suddetta per qualsiasi attività condotta dal proprio personale, ovvero da terzi appaltatori di AUSLTC.

10.2 Alla luce di quanto sopra, AUSLTC dichiara e garantisce che, eccetto quanto eventualmente comunicato per iscritto allo Sponsor prima della stipula del presente Contratto:

- Al meglio delle sue conoscenze, non ha notizie di procedimenti in corso o già sanzionati nei confronti di AUSLTC o dei propri amministratori, per reati di frode o corruzione, né alcuno dei collaboratori qui designati è stato sospeso dall'esercizio della professione ovvero radiato dall'Ordine professionale di appartenenza;
- rispetterà la normativa italiana applicabile in materia di anti-corruzione;
- non detiene alcun interesse che – direttamente o indirettamente - possa confliggere con i principi suddetti, ovvero compromettere la corretta esecuzione del Progetto sponsorizzato dallo Sponsor
- non ha fatto e non farà, offerte o promesse di pagamento "di denaro o altra utilità", né direttamente, né indirettamente, ad alcun terzo per finalità corruttive, al fine di assicurare un indebito vantaggio allo Sponsor;
- qualsiasi pagamento da parte dello Sponsor sarà indipendente da qualsiasi decisione di AUSLTC relativa alla scelta di medicinali da parte di medici e/o farmacisti che operano presso AUSLTC;
- tratterà debitamente ogni transazione economica, come previsto dalla normativa vigente in tema di contabilità e tracciabilità dei flussi finanziari.

10.3 Le parti, quindi, si impegnano al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e successivi decreti attuativi, in particolare DPR n. 62/2013 e D. Lgs n. 33/2013), nello specifico:

- al rispetto del Piano triennale integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Azienda USL Toscana Centro, approvato con Delibera del DG. 90/2023;

- al rispetto del Codice di comportamento dell'Azienda Usl Toscana Centro (quest'ultimo di cui alla Delibera DG n.16 del 11/01/2023)

Le Parti sono tenute a far rispettare ai soggetti coinvolti le norme sulle incompatibilità del personale e pantouflage ai sensi L. 662/96 e/o del D.Lvo 165/2001 art. 53, e L.412/91.

Nelle seguenti sezioni dei siti delle Parti sono reperibili le istruzioni e la modulistica per rendere le segnalazioni di illeciti (Whistle- blowing):

- AUSL Toscana Centro: Amministrazione trasparente - Whistleblowing - Procedura di segnalazione illeciti e modulistica.
- Canale Whistleblowing di ..... al quale è possibile accedere attraverso il sito

La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le parti.

## **Articolo 11 – Varie**

11.1 Tutte le comunicazioni inerenti al presente contratto saranno effettuate per iscritto all'indirizzo indicato nel presente contratto o a quello, eventualmente diverso, che fosse stato comunicato per iscritto dalle parti, all'attenzione dei responsabili.

11.2 Il presente contratto annulla e sostituisce ogni e qualsiasi precedente accordo riguardante il progetto.

11.3 Si conviene sin d'ora che AUSLTC non potrà effettuare in alcun modo cessioni totali o parziali del presente contratto, nonché dei crediti da esso derivanti.

11.4 Le parti sono indipendenti e niente in questo contratto implica l'instaurazione di una partnership, rapporto di agenzia, joint venture o relazione di lavoro subordinato tra le parti o il personale.

11.5 L'eventuale invalidità o nullità di una o più clausole del contratto non importa la nullità dell'intero contratto.

11.6 La rinuncia di una delle parti ad un diritto qualsiasi qui sancito, o a perseguire una qualsiasi inadempienza o violazione dell'altra parte, non sarà in nessun modo considerato una rinuncia dei diritti relativi al contratto o limitazione del suo diritto di far rispettare gli obblighi assunti dall'altra Parte con il contratto..

## **Articolo 12 -. Foro competente**

Per ogni eventuale controversia, non definibile in via amichevole, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di FIRENZE

## **Articolo 13 . Tutela Dati personali ed Informativa Privacy**

13.1. AUSLTC dichiara e garantisce che i dati personali raccolti od utilizzati in occasione del Progetto stesso (di seguito "Dati Personali") saranno trattati in conformità a quanto stabilito nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D. Lgs. 196/2003 e s. m. e i. .

13.2 Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività del Progetto (trattamento di dati personali con finalità assistenziali ), titolare e responsabile del trattamento dei dati è la AUSLTC, in persona del suo legale rappresentante. Conseguentemente, AUSLTC si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti o collaboratori o da terzi.

## **Articolo 14 - Oneri Fiscali**

Il presente contratto viene redatto in un unico originale in formato digitale e viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012, n. 22.

L'imposta di bollo è a carico dello sponsor ed è assolta in modo virtuale dalla stesso.

Il presente contratto è assoggettato a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

## **Allegati**

**Allegato A: Progetto**

**Allegato B: Lettera di .....del**

**Allegato C: Comunicazione AUSLTC del .....**

**Allegato D: Dettaglio economico**

Letto, approvato e sottoscritto

*(luogo, data)*

**LO SPONSOR .....**

**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**

**Ing. Valerio Mari**

## ALLEGATO A

### **PROGETTO: “Gestione multidisciplinare con telemonitoraggio per l’ottimizzazione terapeutica del paziente affetto da HF e CKD (CONNECT – HF/CKD)”.**

Le criticità gestionali dei pazienti con scompenso cardiaco e CKD sono ben note e sono legate all’elevato numero di pazienti affetti da tale patologia e dall’elevato numero di accessi ospedalieri.

Nonostante i dati della letteratura evidenzino che la pianificazione di un follow-up strutturato del paziente dimesso dopo un ricovero per scompenso cardiaco sia fondamentale per ridurre mortalità e reingressi ospedalieri, **in Toscana solo il 17% dei pazienti viene inserito in un programma di controlli ambulatoriali alla dimissione.** Inoltre, il follow-up deve essere personalizzato sulle caratteristiche cliniche del paziente, tenendo conto dell’età, delle comorbidità, dell’etiologia, del grado di compromissione della funzione cardiaca e renale. Nella USL Toscana centro sono stati effettuati nel 2022 circa 3600 ricoveri per scompenso cardiaco ed attualmente nell’area fiorentina i pazienti con HF in carico agli ambulatori sono circa 1000.

**Le ultime linee Guida ESC 2023 dello Scompenso Cardiaco** raccomandano l’utilizzo di 4 classi di farmaci che hanno dimostrato di ridurre in modo molto significativo mortalità e reingressi ospedalieri per scompenso: **ARNI – Beta bloccanti – Anti aldosteronici ed inibitori dei recettori SGLT2.** A questi vanno aggiunti i **nuovi chelanti del potassio** che permettono, in caso di sviluppo di iperkaliemia, di proseguire con il trattamento farmacologico ottimale senza ridurre o sospendere gli ARNI e gli MRA. L’efficacia di tutti questi farmaci è condizionata non solo dall’inserimento in terapia del principio attivo, ma anche dal raggiungimento di una dose target adeguata e dalla precocità di inserimento, possibilmente già alla dimissione del ricovero ospedaliero. La presenza di CKD è uno dei fattori più frequentemente riportati alla base della mancata prescrizione o titolazione di trattamenti raccomandati o perché i farmaci interferiscono con la funzione renale, o per il rischio di accumulo di farmaci a eliminazione renale. Il mancato raggiungimento dei target terapeutici influenza pesantemente la mortalità in questa popolazione.

**Nuove tecniche di telemonitoraggio** personalizzate sul profilo di rischio del paziente possono risultare molto utili per facilitare una gestione multidisciplinare e multiprofessionale. Questo può permettere di ridurre il numero dei controlli ambulatoriali, facilitare l’ottimizzazione ed il raggiungimento dei target terapeutici sia a livello ambulatoriale Ospedaliero che a livello di Day Service territoriale presso le Case di Comunità. La disponibilità dei dati in **cloud** rappresenta un ausilio all’ **interazione tra gli attori del percorso assistenziale** che oltre al Cardiologo e al Nefrologo, sono l’infermiere, il medico di medicina generale e altri specialisti, Diabetologo in particolare. Uno stretto monitoraggio da remoto di parametri clinici (frequenza cardiaca, pressione arteriosa) strumentali (SO2-ECG) ed ematochimici (Sodio, Potassio, UACR, Creatinina, NTproBNP) permette di ridurre gli accessi ospedalieri e cogliere precocemente segni di deterioramento clinico.

## OBIETTIVI DEL PROGETTO

Lo scopo del progetto condotto da AUSL TC è quello di ottimizzare la presa in carico, il trattamento e il follow-up del paziente con scompenso cardiaco grazie ad una gestione multidisciplinare ed un accurato telemonitoraggio domiciliare, personalizzato sul suo profilo di rischio.

Il telemonitoraggio domiciliare è uno strumento prezioso per gestire in particolare il primo periodo post-dimissione ospedaliera perché permette di ridurre il numero dei controlli ambulatoriali l'up-titration in sicurezza della terapia e la diagnosi precoce di condizioni di instabilità clinica.

## POPOLAZIONE INCLUSA NEL PROGETTO

Il progetto prevede l'individuazione da parte dello specialista di quei pazienti al momento della dimissione da un ricovero del quale lo scompenso cardiaco sia stato la causa principale e che necessitino di un monitoraggio intensivo in base alle tipologie di rischio qui di seguito elencate:



Nel percorso della presa in carico, oltre al cardiologo e al nefrologo potranno essere coinvolti altri specialisti quali l'internista e il MMG

**Il Kit di telemonitoraggio domiciliare** permette la rilevazione di vari parametri clinici e strumentali (SO<sub>2</sub>-ECG-PA-Peso corporeo) e la scansione dei referti degli esami ematici. I dati del telemonitoraggio vengono trasmessi in modalità bluetooth tramite tablet dedicato in un cloud accessibile tramite password. E' previsto un breve questionario per il paziente, finalizzato alla comprensione del suo stato di salute, della sua qualità di vita e del suo vissuto di malattia. Sarà possibile anche l'inserimento manuale di esami ematici o di foto di referti di esami strumentali. Accedono al cloud per la visualizzazione del trend dei parametri monitorati e di eventuali red flags l'infermiere di famiglia dell'ambulatorio infermieristico della Casa di Comunità, l'infermiere ambulatorio scompenso ospedaliero, il MMG, il cardiologo

dell'Ambulatorio Scopenso ed il nefrologo. I vari attori si interfacciano per concordare al bisogno eventuali variazioni terapeutiche e gestionali. Il cardiologo è dotato di un Dect dedicato al progetto per rispondere agli eventuali quesiti sollevati in corso del monitoraggio dall'infermiere e dal MMG.

**GRUPPO A: Rilievo giornaliero dei parametri da parte del pz tramite KIT consegnato alla dimissione ospedaliera per 3 settimane dalla dimissione.**

**GRUPPO B: Rilievo settimanale dei parametri da parte dell'Infermiere territoriale tramite KIT presente nella casa di comunità di pertinenza territoriale, per 3 settimane dalla dimissione.**

I dati di tele monitoraggio confluiranno ad una centrale operativa. Saranno visualizzati giornalmente dal personale infermieristico degli ambulatori Scopenso cardiaco dei 2 presidi ospedalieri. Il sistema genererà degli alert che compariranno quando alcuni parametri vanno fuori range. Il dato anomalo viene sottoposto allo specialista che deciderà se approfondire il problema con ulteriori accertamenti ambulatoriali o in regime di ricovero, o se trattare il problema a domicilio eventualmente con l'ausilio dei servizi territoriali per terapie infusive o altro. Tempo medio previsto di follow-up 6 mesi, finalizzato alla stabilizzazione clinica ed all'ottimizzazione terapeutica. In caso di raggiungimento dell'obiettivo, passaggio a monitoraggio del MMG. Se persiste instabilità clinica prosegue follow-up ambulatorio scopenso ospedaliero

#### SETTING ASSISTENZIALI:

##### **Ospedale San Giovanni di Dio :**

SOC coinvolte: Cardiologia Firenze 1 , Nefrologia Firenze 1 , SOC Medicina Interna .

##### **Ospedale Santa Maria Nuova :**

SOC coinvolte: Cardiologia Firenze 1 , Nefrologia Firenze 1 , SOC Medicina Interna

**Assistenza Infermieristica territoriale Zona , Firenze Centro e Zona Nord ovest:** gli infermieri afferenti al servizio si occuperanno della gestione del tele monitoraggio domiciliare nei pazienti a rischio medio basso (Gruppo B) e di eventuali terapie infusive da eseguire a domicilio

**Domicilio:** i pazienti al Alto Rischio (Gruppo A) verranno avviati a domicilio con tele monitoraggio quotidiano .

#### SEDI DI ATTIVAZIONE DEL PROGETTO PILOTA

- Ambulatorio Scopenso Cardiaco Ospedaliero presidi SMN e NSGD
- Ambulatorio Scopenso Cardiaco territoriale (CDC Piagge e S. Rosa)

#### IL PROGETTO SI ARTICOLA IN DUE FASI CONSECUTIVE:

Fase 1: durata di un anno. Partenza dal 1 novembre 2024 . Finalizzata a testare gli aspetti tecnologici, organizzativi e il livello di gradimento da parte dei pazienti. Al termine dei 6 mesi si valuteranno eventuali aggiustamenti e si farà una prima misurazione degli indicatori di esito

Fase 2: è quella applicativa su larga scala. L'analisi dei risultati di questa fase costituirà la base per una eventuale costruzione di un percorso aziendale

## CRUSCOTTO INDICATORI

### **Indicatori di risultato**

Rischio di morte: Mortalità a 30 gg , 6 , 12 mesi confrontata con i dati aziendali e regionali di mortalità dopo un ricovero per scompenso dell'anno precedente standardizzati per età , sesso e comorbidità .

Rischio di ospedalizzazione : re-ospedalizzazione a 30 gg e 6 , 12 mesi confrontata con i dati aziendali e regionali di mortalità dopo un ricovero per scompenso dell'anno precedente standardizzati per età , sesso e comorbidità.

Efficacia della gestione multidisciplinare: % di raggiungimento dei target terapeutici in particolare per SGLT2i , ARNI e MRI in confronto a dati regionali e aziendali.

### Indicatori di processo

% di pazienti coinvolti nei primi 6 mesi. Standard: 90%

% di pazienti che completano il periodo di monitoraggio domiciliare. Standard 80%

% di pazienti presi in carico dai servizi territoriali rispetto a quelli segnalati. Standard 90%

Valutazione del grado di soddisfazione e del gradimento del servizio da parte degli utenti tramite somministrazione scala analogica da 1 (minor gradimento possibile) a 10 (maggior gradimento possibile). Standard > 90% degli utenti con grado di soddisfazione > punteggio 6

## STIMA NUMERO PAZIENTI

Il numero dei soggetti arruolabili nel progetto è condizionato dal numero dei kit di telemonitoraggio disponibili. Contiamo comunque di arruolare nella prima fase almeno 100 pazienti

## **ALLEGATO B**

### **Lettera di offerta della sponsorizzazione**

## **ALLEGATO C**

### **Provvedimento di accettazione della sponsorizzazione di AUSLTC**

## **ALLEGATO D**

### **DETTAGLIO ECONOMICO**

Per l'esecuzione del progetto: "Gestione multidisciplinare con tele monitoraggio per l'ottimizzazione terapeutica del paziente affetto da HF e CKD (**CONNECT – HF/CKD**)", lo Sponsor corrisponderà a AUSLTC ( secondo le modalità sotto specificate alle lettere A e B ), la somma globale onnicomprensiva pari ad € 40.000,00 + IVA.22%, al fine di realizzare la seconda fase del progetto sotto la supervisione del Dipartimento delle Specialistiche Mediche di AUSLTC , in particolare la SOC Cardiologia Firenze 1 e la SOC Nefrologia e Dialisi Firenze ed Empoli

- a) AUSLTC provvederà ad emettere la prima fattura dell'importo pari a € .....+ IVA 22% (**pagamento a 60 giorni**), contestualmente alla firma del presente contratto
  
- b) AUSLTC provvederà ad emettere la seconda fattura dell'importo pari a € .....+ IVA 22% (**pagamento a 60 giorni**), contestualmente all'avanzamento del progetto entro il 30 giugno 2026.
  
- c) AUSLTC provvederà ad emettere la terza fattura di importo pari a € ..... +IVA 22% (**pagamento a 60 giorni**), contestualmente alla conclusione del progetto attestata dal report scientifico finale da parte del Responsabile di AUSLTC e alla pubblicazione del logo dello sponsor sulle comunicazioni ufficiali conclusive, stimata entro il 31,12.2026